

## **L'addebito in bolletta del canone Rai.**

Come noto, la Finanziaria 2016 ha modificato alcune disposizioni in materia di canone RAI, prevedendo, tra l'altro, che, a decorrere dall'1.1.2016:

- il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico e con residenza anagrafica nel luogo di fornitura avviene previo addebito dello stesso nelle fatture dell'azienda fornitrice dell'utenza elettrica;
- il canone è ripartito in 10 rate mensili, addebitate nelle fatture aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). N.B.: per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute;
- la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Per superare tale presunzione, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT, con validità per l'anno in cui è presentata.

N.B.: si rammenta che sono esonerati dal pagamento del canone RAI gli ultrasessantacinquenni, non conviventi con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio, con un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore complessivamente a € 6.713,98 annui, che possiedono l'apparecchio / apparecchi televisivi nell'abitazione di residenza. Tali soggetti, per usufruire dell'esonero, sono tenuti a presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva.

Con la Circolare 21.6.2016, n. 29/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di addebito del canone RAI sulla fattura dell'energia elettrica, avendo particolare riguardo agli importi delle singole rate.

## **Dichiarazione sostitutiva.**

La dichiarazione sostitutiva produce effetti differenziati sul canone RAI a seconda del motivo e della data di presentazione della stessa.

In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito del canone in nessuna delle utenze intestate al contribuente, posto che il canone è dovuto in relazione ad un'altra utenza intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica, si verifica che il canone non è dovuto per l'intero 2016. Nel caso in cui sia addebitata la rata di luglio 2016, a causa del ritardo con cui il fornitore dell'utenza elettrica riceve le informazioni in merito alla non debenza del canone, l'addebito delle rate successive sarà interrotto e il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato.

In caso di dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, il canone è addebitato a decorrere dal primo mese in cui la stessa è presentata.

Va inoltre evidenziato che:

- il canone è dovuto una sola volta, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi;
- in presenza di più utenze elettriche residenziali, il canone è addebitato su una sola di tali utenze.

## **Attivazione nuove utenze**

Con riguardo ai soggetti che attivano una nuova utenza elettrica, titolari nell'anno di un'altra utenza, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione con effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Se la dichiarazione è presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica si applicano i termini sopra esposti.

Per il 2016, in via transitoria, con riguardo alle nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16.5.2016 ha effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa.

### **Voltura o sostituzione dell'impresa elettrica**

Nell'ipotesi di:

- voltura del contratto di fornitura dell'energia elettrica *mortis causa*, non si determina alcuna modifica sull'addebito del canone, salvo che il codice fiscale "entrante" disponga già di un'utenza addebitabile o l'esistenza di cause di non addebito del canone;
- cessazione del contratto di fornitura con un'impresa elettrica e stipula con un'altra impresa elettrica, non si determinano conseguenze sull'addebito del canone.

### **Addebito del canone**

Per il 2016 il canone RAI è dovuto nella misura di € 100.

In particolare, per gli abbonamenti ad uso domestico residenziale, quanto addebitato è differenziato a seconda che si tratti di un rinnovo ovvero di un nuovo abbonamento.

#### Canone 2016 (I° semestre) per nuovi abbonamenti o rinnovi

In caso di nuovi abbonamenti o rinnovi, qualora il canone 2016 sia dovuto soltanto per il primo semestre 2016, a seconda del mese di attivazione l'ammontare complessivo e l'importo della singola rata è così individuato.

Periodo	Importo totale	N. rate	Importo rata
Gennaio – giugno	€ 51,03	6	Le rate sono addebitate cumulativamente
Febbraio – giugno	€ 42,88	5	
Marzo – giugno	€ 34,72	4	
Aprile – giugno	€ 26,58	3	
Maggio – giugno	€ 18,43	2	
Giugno	€ 10,27	1	

#### Canone 2016 (intero anno) per nuovi abbonamenti

In caso di nuovi abbonamenti, qualora il canone sia dovuto per l'intero 2016, a seconda del mese di attivazione l'ammontare complessivo e l'importo della singola rata è così individuato.

Periodo	Importo totale	N. rate	Importo rata
Gennaio – dicembre	€ 100,00	10	€ 10,00
Febbraio – dicembre	€ 93,80	9	€ 10,42
Marzo – dicembre	€ 85,65	8	€ 10,71
Aprile – dicembre	€ 77,50	7	€ 11,07
Maggio – dicembre	€ 69,35	6	€ 11,56
Giugno – dicembre	€ 61,19	5	€ 12,24
Luglio – dicembre	€ 53,04	4	€ 13,26
Agosto – dicembre	€ 44,89	3	€ 14,96

Settembre – dicembre	€ 36,73	2	€ 18,37
Ottobre – dicembre	€ 28,59	1	€ 28,59
Novembre – dicembre	€ 20,44	1	€ 20,44
Dicembre	€ 12,28	1	€ 12,28

### Canone 2016 per rinnovo abbonamenti

Periodicità	Importo totale	N. rate	Importo rata
Annuale	€ 100	10	€ 10,00
Semestrale	€ 51,03		
Trimestrale	€ 26,58		

### **Casi particolari**

L'Agenda, nella citata Circolare, ha fornito chiarimenti anche in merito alle seguenti particolari fattispecie.

Fornitura attiva dall'1.1.2016 e ancora attiva all'1.7.2016	Nel mese di luglio è applicato il canone dalla rata di gennaio alla rata di luglio. Successivamente sono applicate le “normali” rate mensili.
Fornitura attivata dal 2.1.2016 entro il 30.9.2016	Il canone è applicato dalla rata del mese di attivazione.
Fornitura attivata dall'1.10.2016	Il canone è applicato dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente sussiste una fornitura attiva.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata prima dell'1.7.2016 e senza altra fornitura riattivata nell'anno	Il canone non è addebitato.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata prima dell'1.7.2016 e con altra fornitura riattivata dal 2.7.2016 al 30.9.2016	Il canone 2016 è applicato sulla nuova fornitura nelle rate emesse entro il 30.10.2016.
Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata prima dell'1.7.2016 e con altra fornitura riattivata dall'1.10.2016	Il canone è applicato dal rateo del mese di attivazione, nel primo mese del 2017, se per il contribuente sussiste una fornitura attiva.

Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata dal 2.7.2016 e con altra fornitura riattivata entro il 30.9.2016	Il canone è applicato per l'intero 2016. In particolare: – sulla fornitura attiva l'1.7.2016 sono applicate le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione; – sulla nuova fornitura sono applicate le rate mancanti nel primo mese disponibile. Poi sono applicate le normali rate.
---	---

Fornitura attiva dall'1.1.2016 disattivata dal 2.7.2016 e con altra fornitura riattivata dall'1.10.2016	Il canone è applicato per l'intero 2016. In particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>- sulla fornitura attiva l'1.7.2016 sono applicate le rate di canone maturate dal mese di attivazione e poi le rate successive fino al mese di disattivazione;</li><li>- sulla nuova fornitura, se ancora attiva a gennaio 2017, sono applicati i ratei mancanti.</li></ul>
Fornitura attiva all'1.1.2016, con variazione in data 15.6.2016 da residente a non residente	Il canone non è addebitato, posto che all'1.7.2016 la fornitura è non residente.

(riproduzione vietata)